



COMUNE DI MALTIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ORDINANZA INGIUNZIONE EX ART. 18 L. 689/1981

Ordinanza n. 03/2018

Prot. 0001332 DEL 15-02-2018

IL SINDACO

Visto l'art. 13 della L. R. n. 33/1998;

Vista la L. n. 689/1981;

Vista la L. R. n. 10/1997 e il Regolamento Regionale n. 2/2001;

Visti i verbali di accertata violazione nn. 226/D del 15/09/2018 e 227/D del 18/09/2018 contestati dalle Guardie Zoofile convenzionate (Prot. N. 0010737 del 14/12/2017), redatti a carico di:

Trasgressore: [redacted] nata a [redacted] il [redacted] residente in Maltignano [redacted]

Relativi a:

- 1) Verbale n. 226/D: a) sanzione per omessa iscrizione nell'anagrafe canina (art. 6 L. R. n. 10/1997);
b) sanzione per condizioni igieniche carenti (art. 1 c. 2 e 7 R.R. n. 2/2001);
- 2) Verbale n. 227/D: sanzione per omessa iscrizione nell'anagrafe canina (art. 6 L.R. n. 10/1997).

Considerato che nel caso in esame è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista all'art. 21 c. 1 lett. a) ed e) della L.R. n. 10/1997, per un ammontare complessivo di € 900,00 + € 24,76 di spese di notificazione;

Vista la richiesta di audizione presentata il 05/11/2018 Prot. N. 0009621 dal Proprietario del cane, quale obbligato in solido, Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in Maltignano alla P. [redacted]

Visto il verbale di audizione del Sig. [redacted] del 2 [redacted] prot. N. [redacted] il quale riconosce la regolarità della contestazione e chiede l'annullamento o in subordine l'applicazione del minimo edittale con relativa rateizzazione;

Considerata la regolarità della notificazione effettuata in data 05/10/2018 si sensi dell'art. 14 L. 689/81;

Visti gli artt. 13 L.R. n. 33/1998 e 11-18 L. n. 689/1981;

Considerata la situazione economica familiare attestata da certificazione ISEE acquisita per le vie brevi, l'opera svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, il quale non appena venuto a conoscenza della problematica si è prontamente attivato per ristabilire adeguate condizioni igieniche e per iscrivere il cane all'anagrafe canina, nonché valutata la personalità dello stesso;

Considerato che la violazione commessa risulta punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria: 1a) da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 750,00; 1b) da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1200,00; 2) da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 750,00;

tutto ciò premesso,

ORDINA

Alla Sig.ra [redacted] in premessa meglio generalizzata, nonché solidalmente al Sig. [redacted] sopra identificato, di pagare:

- € 125,00 quale sanzione per mancata iscrizione anagrafica del cane elevata con verbale n. 226/D;

- € 200,00 quale sanzione per condizioni igieniche non adeguate elevata con verbale n. 226/D;
- € 125,00 quale sanzione per mancata iscrizione anagrafica del cane elevata con verbale n. 227/D

Per un totale di € 450,00. La suddetta somma potrà essere rateizzata ai sensi dell'art. 26 l. 689/1981 in 9 rate da € 50,00 l'una. In ogni momento il debito potrà essere estinto mediante unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nel presente provvedimento, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

INGIUNGE


alle persone sopra indicate di versare la somma complessiva di € 450,00 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante utilizzo dell'allegato bollettino di c/c postale. Alternativamente, potranno essere effettuati pagamenti rateali rispettando le seguenti scadenze e utilizzando gli allegati bollettini postali:

- 1° rata: entro il 30/03/2019;
- 2° rata: entro il 30/04/2019;
- 3° rata: entro il 31/05/2019;
- 4° rata: entro il 29/06/2019;
- 5° rata: entro il 31/07/2019;
- 6° rata: entro il 31/08/2019;
- 7° rata: entro il 30/09/2019;
- 8° rata: entro il 31/10/2019;
- 9° rata: entro il 30/11/2019.

I relativi bollettini pagati dovranno pervenire all'Ufficio di Polizia Locale, demandata del controllo.

IL SINDACO

Dott. Armando Falgout



AUTORITÀ PER L'OPPOSIZIONE

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro di essa può essere proposta opposizione avanti al **Giudice di Pace** territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 689/81.

L'opposizione si propone avanti al **Tribunale** territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- urbanistica ed edilizia;
- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- di società di intermediari finanziari;
- tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì avanti al **Tribunale** territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione:

- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo ad Euro 15.494,00;
- quando essendo la violazione punita con sanzione proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore ad Euro 15.494,00;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.